

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 208

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BRESCIA, PELLEGATTI,  
BETTONI e TADDEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1992

Modifica e rifinanziamento della legge 9 gennaio 1989,  
n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e  
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici  
privati

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 9 gennaio 1989, n. 13, voluta da tutte le forze politiche sensibili ai problemi relativi agli handicappati, è stata accolta con vasto e convinto consenso dall'opinione pubblica oltre che dalle associazioni degli invalidi operanti sul territorio nazionale.

Gli organi di stampa, all'atto dell'approvazione del provvedimento, hanno evidenziato il valore di grande civiltà della legge ed hanno valorizzato l'ulteriore contributo del Parlamento al superamento dei tanti fattori negativi che ostacolano la piena integrazione delle persone handicappate nel tessuto sociale del paese.

Questa legge, tuttavia, rischia di non trovare opportuna applicazione non solo

per alcuni elementi tecnici o interpretativi della norma, ma soprattutto per il suo mancato rifinanziamento.

Abbiamo ritenuto, perciò, assolutamente necessario presentare questo urgente disegno di legge al fine di non vedere vanificate le scelte positive che il legislatore ha adottato e di rispondere con maggiore incisività alle attese, giuste e sacrosante, delle persone portatrici di *handicap*.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge abbiamo voluto esplicitare l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, nel senso di raccordarlo a tutta la filosofia che ha ispirato il provvedimento. Con l'articolo 2 abbiamo inteso dotare il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle bar-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riere architettoniche negli edifici privati, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, di complessivi ulteriori 115 miliardi di lire, utilizzando gli accantonamenti recanti dalla legge finanziaria per il 1992

per il Ministero dei lavori pubblici, alla voce «Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati».

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è inserito il seguente:

«1-bis. Per le innovazioni relative all'installazione di impianti di sollevamento negli edifici, il relativo vano corsa, ai fini della cubatura ammissibile, è considerato volume tecnico».

2. La disposizione di cui al comma 1, capoverso, si applica anche agli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 2.

1. Il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, istituito dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è incrementato con la somma di lire 35 miliardi per l'anno 1991 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1991-1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad approvare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.